

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Criteri Generali

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività

Capo 2° - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Vendita di particolari merci

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio

Art. 8 - La Segnalazione Certificata di Inizio di Attività per la forma itinerante

Art. 9 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

Art. 10 - Documento unico di regolarità contributiva

Art. 11 - Operazioni di spunta

Art. 12 - Orario di esercizio dell'attività

Capo 3° - Durata delle concessioni

Art. 13 - Durata delle concessioni

Capo 4° - Attività mediante utilizzo di posteggio e rilascio autorizzazione

Art. 14 - Bando di miglìoria

Art. 15 - Scambio del posteggio.

Art. 16 - Bando pubblico di assegnazione

Art. 17 - Formazione delle graduatorie

Art. 18 - Produttori agricoli

Art. 19 - Affidamento a privati

Art. 20 - Modifiche al settore merceologico

Art. 21 - Subingresso

Art. 22 - Cessazione

Capo 5° - I luoghi del commercio

Art. 23 - Le aree dedicate al commercio

Art. 24 - Utilizzo del suolo pubblico

Art. 25 - Utilizzo delle tende solari

Art. 26 - Utilizzo dei veicoli definiti "camion negozio"

Art. 27 - La forma itinerante

Art. 28 - I mercati

Art. 29 - Le fiere

Art. 30 - Le fiere promozionali - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Art. 31 - Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Art. 32 - Decadenza dell'autorizzazione, concessione di posteggio o "SCIA"

Art. 33 - Sospensione dell'attività

Art. 34 - Sospensione del titolo abilitativo

Art. 35 - Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle fiere

Art. 36 - I mercatini dei non professionisti

Art. 37 - Sanzioni

Art. 38 - Altre disposizioni relative all'ambito di applicazione

REGOLAMENTO

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 - PREMESSA

1. Il presente regolamento è emanato sulla base della delega conferita ai comuni dall'art. 43, comma 5, della legge regionale Toscana 23/11/2018 n. 62 "Codice del Commercio" e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge regionale.
2. Il piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall'art. 43, comma 1, della legge regionale Toscana 23/11/2018 n. 62, forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Il piano allegato al presente regolamento, è approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, come indicato all'art. 3 c. 2 della LR 62/2018 (rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie).
4. Il piano ha validità quinquennale, può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione e mantiene comunque la propria validità fino all'approvazione del nuovo piano.

Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 62/2018, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita, persegue inoltre le seguenti finalità:
 - a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica;
 - b) lo svolgimento dell'attività commerciale;
 - c) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - d) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - e) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - f) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
 - g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - h) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- d) disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;
- e) sanare e regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente Regolamento.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per legge regionale, la Legge della Regione Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (pubblicata sul BURT n. 53 del 28 novembre 2018) e successive modificazioni;
- b) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;
- f) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- g) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato e modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;

- i) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive alle quali partecipano gli operatori su area pubblica e possono partecipare tutti coloro che sono iscritti nel registro delle imprese;
- l) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva;
- m) per spunta, l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati in concessione;
- n) per spuntista, l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività nella Regione Toscana e che aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;
- o) per presenze in un mercato o in una fiera o in un posteggio fuori mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato, quale spuntista nell'area mercatale, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- p) per miglitoria, la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della propria attività e quindi concessione;
- q) per scambio del posteggio, la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione;
- r) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto formale rilasciato dal Comune nel quale è ubicato il posteggio con il quale sia contestualmente rilasciata e la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o categoria merceologica autorizzata;
- s) per abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) o l'autorizzazione rilasciata dai comuni delle altre regioni ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 114/98, che abilita il soggetto ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- t) per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli, imprenditori agricoli professionali, per soggetti in possesso di certificato ex legge 104/1992, nonché quello per le imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni;
- u) per settore merceologico, la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori "alimentare" e/o "non alimentare";
- v) per operatore su area pubblica, l'impresa individuale o società di persone o di capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei comuni delle regioni italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea;

- z) per produttore agricolo, il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228 che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti;
- aa) per imprenditore agricolo professionale il soggetto di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);
- ab) per DURC, il Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal regolamento definite posteggi ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera f) del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal comune titolare dell'area data in concessione.
3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune nel quale si sia inteso avviare l'attività.
4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi le seguenti denominazioni:
 - a) posteggi isolati o fuori mercato
 - b) mercati
 - c) fiere
 - d) fiere promozionali
 - e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario
5. L'autorizzazione o la SCIA devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.
6. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il consumo immediato dei prodotti purché in assenza del servizio assistito di somministrazione nelle forme previste dall'articolo 3 comma 1 lettera f)^{bis} del DL 4 Luglio 2006 n° 223 convertito con modificazioni con la Legge 4 Agosto 2006 n. 248.
7. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita sia la somministrazione di cibi e di bevande, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali necessari. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare sull'autorizzazione o sulla SCIA presentata ai sensi dell'articolo 8, del presente regolamento.
8. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

Capo 2° - Esercizio dell'attività

Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

1. L'esercizio dell'attività di commercio, in qualsiasi forma effettuato, relativo a merci usate non è sottoposto all'obbligo di presentazione della comunicazione per vendita di cose antiche e usate e alla tenuta del relativo registro nel caso in cui le merci esposte abbiano un prezzo di vendita non superiore a € 150,00 (Euro centocinquanta) ovvero, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 28 Maggio 2001 n. 311, tale limite deve intendersi riferito a cose di scarso valore commerciale.
2. L'esposizione delle merci usate deve essere adeguatamente pubblicizzata come tale dall'esercente, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale sulla vera natura della merce.
3. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta alla presentazione di apposita scia al comune di residenza e alla vidimazione nei comuni ove si intende effettuare la vendita; nell'ambito del Comune di Empoli la vidimazione è sostituita dalla comunicazione dei dati della scia e delle aree mercatali dove si intende esercitare l'attività. La Scia ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla sua presentazione, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773.
4. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.
5. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.
6. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22 Marzo 1999, del DPR 376 del 14 Luglio 1995 e D.G.R. 939 del 9 Agosto 1999.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio.
2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 16 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 della L. R.T. 62/2018.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentari e non alimentari, sempre che sia dimostrato nel caso di settore alimentare anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 12 della L. R.T. 62/2018 da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.
4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.

5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specifica nella parte seconda del presente regolamento e fanno parte della ricognizione delle aree previste dal piano ai sensi dell'articolo 1 comma 2.

6. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area contenuta nel piano delle aree e indicata nella concessione, sia in relazione alle sue dimensioni che alla destinazione merceologica.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla lettera ab) dell'articolo 4 comma 1 secondo le disposizioni del successivo articolo 10.

8. L'autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente, nell'ambito del territorio regionale, l'esercizio in forma itinerante nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato e alla partecipazione alle fiere.

9. Nell'ipotesi che la concessione di posteggio per il commercio di prodotti alimentari consenta la realizzazione di una struttura fissa, inamovibile e permanentemente fissata a terra, da realizzarsi previo consenso dei competenti uffici edilizi comunali, la struttura non potrà consentire l'accesso al suo interno dei clienti; tale requisito, infatti, è riservato alle attività economiche su aree pubbliche di cui all'art. 55 della l. RT 62/2018.

ART. 8 - LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA' PER LA FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune competente.

2. La SCIA, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche i locali dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

3. La segnalazione è presentata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale di cui all'art. 11 della LR 62/2018 ed anche professionale nel caso di settore merceologico alimentare, così come previsto dall'articolo 12 della legge RT 62/2018.

ART. 9 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'articolo 42 della legge regionale.

2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante l'esibizione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto.

3. La copia del contratto di lavoro o la dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento

dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o assegnati mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

5. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6 il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS (il rappresentante deve possedere i requisiti richiesti per conseguire il relativo titolo abilitativo di polizia amministrativa).

ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio, isolato, nel mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario è sottoposto alla verifica della regolarità contributiva mediante accertamenti effettuati dagli uffici competenti.

2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni previste dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento che si svolgono su area pubblica.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree mercatali di cui all'art. 5, comma 4, anche tramite assegnazione temporanea alla spunta di posteggio, da parte di soggetti abilitati da altre regioni è subordinato alla verifica del documento unico di regolarità contributiva;

4. Ai fini della verifica della regolarità contributiva, le imprese comunitarie presentano documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d'origine.

5. Qualora venga riscontrata l'irregolarità della posizione contributiva dell'operatore spuntista, ne viene data comunicazione dall'accertatore al comune competente per la procedura prevista dall'art. 127, comma 1 lett. e) della legge.

6. I produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) della legge regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita. Ai soggetti di cui sopra, o ai loro sostituti, che effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o partecipano alle operazioni di spunta allo scopo di poter utilizzare uno dei posteggi loro riservati, NON si applica quanto previsto dagli artt. 44, 45 e 46 della legge regionale, in merito alle disposizioni che prevedono l'obbligo di regolarità contributiva.

7. Le disposizioni relative alla verifica del possesso della regolarità contributiva sono applicabili nei casi di assegnazione della concessione di suolo pubblico a mezzo bando o per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

8. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

9. L'esito negativo della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma comporta la decadenza del titolo abilitativo rilasciato e della SCIA, decorsi ulteriori centottanta giorni dalla data di tale esito, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.

ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi o non assegnati in concessione nelle fiere e nei mercati nel rispetto delle riserve di posteggio, dei settori merceologici e delle categorie merceologiche. Prima di procedere alle operazioni di spunta, eventuali posteggi liberi verranno assegnati ai concessionari i cui posteggi non siano fruibili per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi.

2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente.

3. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori comunitari in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana assegnando il posteggio nel rispetto di quanto previsto al comma 1, tenendo conto del maggior numero di presenze effettuate nell'area mercatale, quale spuntista. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'impresa, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire l'autorizzazione o la SCIA, e se collaboratori o dipendenti la documentazione prevista dall'articolo 9.

5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato per entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all'operazione.

6. L'addetto incaricato dal Comune di svolgere le operazioni di spunta provvederà ad aggiornare le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo e riserva di posteggi.

7. Nell'ipotesi che i punteggi per le operazioni di spunta siano stati assegnati indipendentemente dal settore merceologico, alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale punteggio confluirà nella graduatoria relativa al settore merceologico indicato nel titolo abilitativo.

8. Non è consentito ad un medesimo soggetto giuridico partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un socio o altro soggetto in possesso della documentazione prevista dall'articolo 9, munito di attrezzature e merci distinte e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.

9. I soggetti diversamente abili di cui all'articolo 41 comma 1 lettera a) della legge regionale, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico. In tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.

10. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare l'attività abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano

abbandonato senza un giustificato motivo il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.

11. Le presenze effettuate alla spunta nelle aree mercatali istituite in forma sperimentale e fino alla conclusione della sperimentazione non sono considerate ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 17, per concorsi banditi in seguito all'inserimento di tali aree mercatali nel piano del commercio su aa.pp.;

12. L'ufficio incaricato allo svolgimento delle operazioni di spunta aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.

13. Le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6 sono rese note tramite pubblicazione all'albo comunale con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 giorni; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.

14. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati alle operazioni di spunta, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.

15. E' fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto previsto nel presente regolamento e dal relativo piano.

16. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della carenza dei partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico previsto dal piano e fatte salve le disposizioni di natura igienico-sanitaria. Nelle aree mercatali del territorio comunale attive nello stesso giorno e con il medesimo orario, non è consentito occupare più posteggi con lo stesso titolo abilitativo. Il titolare di posteggio in una determinata area mercatale che occupi alla spunta un altro posteggio nella stessa area esibendo, come titolo abilitativo l'autorizzazione/concessione di posteggio, risulterà assente per tale giornata sul posteggio di cui è concessionario.

17. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze effettuate su tali posteggi. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese

ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. gli orari di esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d)^{bis} del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.

2. Sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Comunale il responsabile del servizio competente in materia di viabilità, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessioni di suolo pubblico, prevede l'orario di inizio e quello di termine di utilizzo dell'area mercatale.

3. La disposizione del precedente comma 2 non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano state autorizzate alla non rimozione delle strutture di vendita.
4. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 2 è sanzionata secondo le misure e i principi di cui al presente regolamento.
5. Su richiesta degli interessati, per comprovate esigenze, o di iniziativa dell'amministrazione è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 2.
6. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina, nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi del comma 2, gli orari di ingresso nell'area mercatale e di sgombero, il limite massimo per l'inizio dell'occupazione del posteggio da parte del concessionario oltre il quale sarà considerato assente e l'inizio delle operazioni di spunta.

Capo 3° - Durata delle concessioni

Art. 13 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato ha una durata di dodici anni ed è rinnovata secondo le modalità previste dalla normativa statale e regionale.
2. Il rinnovo è escluso se il titolare o il proprietario, in caso il posteggio al momento della scadenza sia gestito da altro operatore, non risulta iscritto nel registro imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.
3. Per gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività si intendono quelle indicate all'art. 87, comma 2 lett. a), b) e c) della legge regionale e dalla successione *mortis causa* in corso di definizione;
4. Nel caso si verifichi quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune attiva la procedura di decadenza, dandone comunicazione agli interessati.
5. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012 e già prorogate per norma nazionale fino al 31/12/2020 e la cui validità è stata successivamente prorogata dall'art. 26^{bis} inserito dalla legge 21/05/2021 n. 69 di conversione del DL 41/2021, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria determinata dal virus SARS-CoV-2, sono rinnovate con provvedimento esplicito, come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Capo 4° - Attività mediante utilizzo di posteggio e rilascio autorizzazione

ART. 14 – BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, il comune può provvedere ad espletare il bando di miglioria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 4 comma 1 lettera p) del presente regolamento.
2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico e categoria, posteggi riservati a soggetti diversamente abili o a produttori

agricoli o, se previsto, imprenditoria giovanile. Il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.

3. Nei tempi, modi e forme, previsti dal bando di miglioria gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico o della propria categoria, potranno presentare domanda per l'assegnazione del posteggio messo a bando, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari.

4. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile al soggetto titolare al momento della pubblicazione del bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa ed in caso di parità a colui che potrà vantare una personale maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica.

5. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglioria non modifica la durata e la scadenza della concessione posseduta.

6. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

ART. 15 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

1. In qualsiasi momento è consentito a due operatori, titolari di concessione da almeno 3 anni, appartenenti al medesimo settore merceologico, o produttori agricoli o titolari di posteggio riservato a diversamente abili o, se previsto, ad imprenditoria giovanile, di richiedere alla pubblica amministrazione la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi in concessione.

2. Il comune provvede a sancire lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico mediante invio di presa d'atto. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.

3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento.

4. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

ART. 16 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. Le autorizzazioni e le contestuali concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati, sono rilasciate a seguito di appositi bandi che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro i termini previsti dall'articolo 37, comma 2 della legge regionale. Le concessioni di posteggio nelle fiere promozionali sono rilasciate a seguito di appositi bandi pubblicati e diffusi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio per mercati, fiere e posteggi fuori mercato e della concessione per fiere promozionali.

3. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.

4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'albo pretorio del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.

5. I partecipanti al bando risultanti idonei in graduatoria potranno scegliere, tra i posteggi non assegnati e decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.

6. Uno stesso soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a 100. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a 100, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di 3 concessioni di posteggio nello stesso settore merceologico.

7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5.

ART. 17 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I punteggi utili al fine di formare le graduatorie di cui all'articolo 16 comma 3 sono ricavati sulla base dei seguenti indicatori (requisiti posseduti alla data di pubblicazione del bando pubblico):

a) maggior numero di presenze maturate, quale spuntista, nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato nell'area mercatale per la quale viene presentata domanda;

a parità di numero di presenze di cui al punto a) sarà data la precedenza a chi possiede

b) maggiore anzianità complessivamente maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese, per il commercio su aree pubbliche quale impresa attiva, ovvero dalla data di inizio di attività di commercio su aree pubbliche che risulta dalla visura camerale del soggetto richiedente.

2. Al fine della redazione della graduatoria sono valutate le presenze degli spuntisti rilevate dalla vigilanza in sede di controllo. Qualora non sia stata effettuata la rilevazione delle presenze degli spuntisti, la graduatoria viene redatta tenendo conto dei criteri di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.

3. Nelle aree mercatali dove non sono istituiti posteggi riservati ex legge 104/1992, nel caso in cui, con riferimento ad ogni settore merceologico, è messo a bando un numero di posteggi superiore a uno, l'assegnazione di un posteggio per ciascun settore merceologico viene effettuata prioritariamente ad un operatore in possesso di certificazione di cui alla legge 104/92, presentata a corredo della domanda di partecipazione, prescindendo dalla posizione in graduatoria determinata dai criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui non siano state presentate domande da operatori in possesso della certificazione di cui sopra o qualora nessun operatore si presenti per effettuare la scelta del posteggio, secondo le modalità e il calendario reso noto dall'Amministrazione Comunale, tutti i posteggi messi a bando sono assegnati agli operatori classificati in posizione utile di graduatoria. L'operatore in possesso di certificazione

ex legge 104/92, che non si è presentato alla scelta del posteggio di cui ai paragrafi precedenti, mantiene comunque la posizione in graduatoria determinata dai criteri di cui al comma 1, se l'assegnazione dei posteggi messi a bando si è conclusa prima di arrivare alla sua posizione.

4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio o della sola concessione messa a concorso, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall'operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.

5. Per i posteggi ubicati in zone di particolare pregio, storico, artistico, monumentale ecc. indicati nel piano delle aree che forma parte integrante del presente regolamento, oltre ai criteri indicati al comma 1 del presente articolo, da considerarsi comunque prioritari, si tiene conto dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree e che saranno indicate nel bando pubblico.

6. Ai fini dell'articolo 3 comma 1 lettera e) del presente regolamento nell'ipotesi che nelle attività di commercio su area pubblica determinati soggetti avessero ottenuto dai comuni autorizzazioni a carattere temporaneo per utilizzare specifici posteggi, saranno loro applicabili le disposizioni del presente articolo considerando quale anzianità quella relativa al rilascio di tali concessioni.

ART. 18 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228. Potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio e su qualsiasi area privata della quale possano dimostrare formalmente la disponibilità.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.

3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 11 comma 15.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio della concessione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 16 e 17. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta NON si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in

materia di DURC di cui agli artt. 44, 45 e 46 della legge regionale e dell'articolo 10 del presente Regolamento. Si applicano le disposizioni in materia di sostituzione del titolare ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale e 9 del presente Regolamento.

6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.

ART. 19 – AFFIDAMENTO A PRIVATI

1. Il Comune, previa concertazione, può affidare a soggetti diversi la gestione del mercato, della fiera, della fiera promozionale o posteggi isolati sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.

2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:

- a) ricevimento degli operatori concessionari e verifica della corretta occupazione del posteggio;
- b) registrazione delle assenze dei concessionari;
- c) ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta;
- d) verifica della regolarità delle documentazioni previste dal Regolamento;
- e) assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati;
- f) aggiornamento delle graduatorie di spunta.

3. Potranno essere assegnate in convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

ART. 20 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA, può presentare al comune SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e, se necessari, professionali, previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale;

2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA abilitati all'esercizio di entrambi i settori merceologici può segnalare al Comune la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovrà certificare il mantenimento del requisito morale.

3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al Comune SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.

4. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica della destinazione merceologica del posteggio in concessione e conseguentemente non sarà consentita la soppressione o modifica del settore merceologico oggetto della concessione.

5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione

della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

ART. 21 – SUBINGRESSO

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice civile ovvero, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

3. Il subentrante deve presentare, prima di avviare l'attività, la relativa comunicazione di subingresso indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale.

4. Qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il proprietario del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività ad altro soggetto o al medesimo deve reintestarsi preliminarmente il titolo mediante comunicazione di subingresso.

5. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

6. Sono soggetti alla verifica della regolarità contributiva sia il cedente che il subentrante entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di subingresso. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo la verifica della regolarità contributiva non viene effettuata nei confronti del titolare, se non esercente l'attività.

7. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data di acquisizione del titolo, la verifica è effettuata entro il termine previsto dall'art. 10, comma 8 del presente regolamento.

8. Nell'ipotesi di irregolarità contributiva di uno dei due interessati alla cessione o gestione dell'azienda, la mancata regolarizzazione entro il termine di 180 (centottanta) giorni comporta la decadenza del titolo abilitativo e della concessione.

9. Il subingresso in un posteggio riservato ai sensi dell'articolo 41 commi 1 e 2 della legge regionale è possibile solo a favore di altri soggetti appartenenti alle medesime categorie.

10. In caso di morte del titolare, i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati all'erede o agli eredi che, entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività, presentino la comunicazione di subingresso, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

11. Nei casi di cui al comma precedente, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 della legge regionale, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività anche se non possiede la qualifica professionale prevista dalla normativa. Qualora entro un anno dalla data del decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 della legge regionale, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.

12. Per i produttori agricoli la comunicazione per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

13. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione o la SCIA facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

ART. 22 - CESSAZIONE

1. La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica è sottoposta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro i 60 (sessanta) giorni successivi rispetto al verificarsi dell'evento.

2. Non costituisce cessazione dell'attività la cessione in gestione dell'azienda, sempre che il cedente mantenga l'iscrizione al registro delle imprese quale impresa attiva.

Capo 5° - I luoghi del commercio

ART. 23 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, le fiere promozionali, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.

2. Tali luoghi, ad esclusione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, sono rappresentati nel piano delle aree che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 il Piano indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie, la destinazione merceologica o settoriale e le giornate di svolgimento.

ART. 24 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non espressamente autorizzati nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto e conferirlo secondo le modalità previste dal sistema di raccolta RSU adottato dal Comune.

2. E' fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.

3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o insudiciamento al suolo stradale.

4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.

ART. 25 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm su ognuno dei due fianchi.

2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra sia all'interno del perimetro del posteggio.

ART. 26 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.

2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli altri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.

3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:

- a. dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni;
- b. certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- c. certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996).

4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o per qualunque merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.

5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.

6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.

7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature. Nelle aree mercatali di nuova istituzione, dovrà essere garantita la distanza minima di m 3 tra banchi e/o auto negozi del settore alimentare.

8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.

9. In nessun posteggio possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a kg. 75 (settantacinque), non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

ART. 27 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree indicate nel seguente comma 2; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

2. Al fine di salvaguardare le aree di maggior pregio artistico e monumentale del tessuto urbano e al fine di tutelare i luoghi e i monumenti cittadini è vietato l'esercizio in forma itinerante all'interno dei centri storici così come individuati dalle disposizioni contenute nello strumento urbanistico ed evidenziate nelle allegate planimetrie dell'intero territorio comunale.

3. L'esercizio dell'attività itinerante, al di fuori dei luoghi indicati dal comma 2, è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del codice della strada anche se riferite alle limitazioni; il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada. E' in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività itinerante in quella con l'utilizzo di posteggio.

5. Al fine di differenziare il commercio in forma itinerante dal commercio su aree pubbliche svolto su posteggio, è consentita la sosta di trenta minuti che potrà protrarsi oltre tale limite esclusivamente per consentire il completamento del servizio ai clienti e, comunque fino ad un massimo di un'ora a decorrere dall'inizio della sosta. Trascorso il periodo di tempo come sopra definito l'operatore dovrà spostarsi di almeno duecentocinquanta metri. L'occupazione che si protrae oltre un'ora è considerata abusiva e come tale soggetta al pagamento del relativo canone di occupazione maggiorato dell'indennità per occupazioni abusive.

6. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo nell'effettuare la sosta abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice, la suddetta misura può essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

ART. 28 – I MERCATI

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati e per i posteggi isolati, sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, superficie e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio della forma itinerante previa partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nel caso in cui il giorno di mercato coincida con un giorno festivo, gli operatori o le associazioni di categoria potranno richiedere lo spostamento al giorno antecedente, successivo o in altra data da concordare. Qualora la richiesta di spostamento della data venga presentata dagli operatori dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei concessionari del mercato stesso. In ogni caso la richiesta di spostamento deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data proposta.
4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione. Non saranno annotate altresì le assenze effettuate durante il mercato che ricade in giorno festivo.
5. Il Comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del Consiglio comunale.
7. Nell'ipotesi che l'amministrazione comunale provveda ad aumentare il numero dei posteggi di un mercato riserva, posteggi ai soggetti diversamente abili ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104 e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27/07/2007, n. 45.
8. In caso di istituzione di nuovi mercati il comune riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:
 - a. soggetti diversamente abili ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104;
 - b. imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27/07/2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito sovra comunale di cui all'allegato B della L.R. 65/2014;
 - c. imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
9. La cessione d'azienda dei posteggi riservati ai sensi dei precedenti commi 7 e 8, lett. a) e b), potrà avvenire solo a soggetti aventi i medesimi requisiti.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato.
11. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, l'eventuale edizione aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività.

ART. 29 – LE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente Regolamento, indicano l'ubicazione dell'area, la posizione

dei posteggi, la loro consistenza, superficie e destinazione commerciale o sua specializzazione; viene altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal Comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente Regolamento, ed a coloro che sono abilitati all'esercizio della forma itinerante previa partecipazione alle operazioni di spunta.

3. Il comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate.

5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico e in base alle tipologie di riserva di posteggi se previste.

6. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4 comma 1 lettera o), l'ufficio incaricato dello svolgimento delle operazioni di spunta provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.

7. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 37 commi 10 e 11 della legge.

8. Nell'ipotesi che l'amministrazione comunale aumenti il numero dei posteggi di una fiera, riserva posteggi ai soggetti diversamente abili ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104.

9. In caso di istituzione di nuove fiere il comune riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:

a. soggetti diversamente abili ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104;

b. imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.

10. La cessione d'azienda dei posteggi riservati ai sensi dei precedenti commi 9 e 10, lett. a), potrà avvenire solo a soggetti aventi i medesimi requisiti.

11. I soggetti di cui ai commi 9 e 10 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.

ART. 30 – LE FIERE PROMOZIONALI – FIERE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELL'ANTIQUARIATO

1. Le fiere promozionali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) del presente Regolamento sono indicate nel piano delle aree approvato unitamente al presente regolamento; alle fiere promozionali partecipano i commercianti su area pubblica e possono partecipare anche i soggetti iscritti al registro delle imprese, nei limiti dei posteggi loro riservati.

2. Nel piano vengono indicate le date di svolgimento, la consistenza della fiera in termini di numero di posteggi, superficie, destinazione merceologica e riserva di posteggi a determinate

categorie comprese quelle iscritte a qualsiasi titolo al registro delle imprese che possono partecipare.

3. Al fine di consentire la partecipazione alle fiere promozionali il Comune rilascia la concessione di suolo pubblico che ha una durata pari a 12 (dodici) anni. Limitatamente ai commercianti su area pubblica la concessione è rilasciata a seguito di bando pubblico utilizzando i criteri e le previsioni degli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.

4. Per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica che partecipano alle fiere promozionali, purché iscritti al registro delle imprese, le concessioni di posteggio, che comunque hanno la validità indicata al comma 3, vengono rilasciate a mezzo bando pubblico utilizzando, ai fini di redigere la graduatoria, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indipendentemente dalla tipologia di attività produttiva.

5. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico per gli interessati dovrà risultare la regolarità contributiva ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della legge regionale da verificare secondo le previsioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

6. L'ufficio incaricato dello svolgimento delle operazioni di spunta provvederà a compilare la graduatoria degli operatori che possono partecipare alle operazioni di spunta sulla base delle presenze accertate nelle edizioni precedenti.

7. Al termine di ogni edizione l'ufficio incaricato dello svolgimento delle operazioni di spunta provvederà a rendere nota la graduatoria aggiornata delle presenze degli operatori concessionari e degli spuntisti, pubblicandola all'albo pretorio.

8. Nell'ipotesi che la fiera promozionale abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 37 commi 10 e 11 della legge.

9. La concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato è rilasciata tenendo conto dei criteri di priorità previsti dall'articolo 37, comma 5, della legge regionale.

10. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. I soggetti di cui al presente comma non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio nella stessa area mercatale.

ART. 31 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 4 comma 1 lettera l) del presente Regolamento quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di Partiva IVA e che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44, 45 e 46 della legge regionale, secondo le procedure e verifiche di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'amministrazione comunale o su istanza delle associazioni, enti o soggetti diversi, al fine di favorire l'integrazione di cittadini stranieri, di promuovere particolari zone del territorio e specializzazioni merceologiche, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di Partita IVA ed anche coloro nei confronti dei quali non siano applicabili le disposizioni della legge regionale 62/2018.

4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono calendarizzate dal Comune anche previa richiesta di organizzazioni o associazioni. Il Comune redige, di norma entro il mese di Dicembre dell'anno precedente, il calendario delle manifestazioni che intende svolgere o far svolgere nell'anno successivo. Solo per ragioni di urgenza, e sempre che non vi sia sovrapposizione con altra manifestazione, il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, inserire nel calendario e quindi consentire lo svolgimento della manifestazione, qualora sia stata presentata richiesta di inserimento almeno 60 (sessanta) giorni prima del suo inizio.

5. Le manifestazioni possono essere gestite dalle associazioni richiedenti l'inserimento nel calendario previa sottoscrizione di un disciplinare predisposto dall'amministrazione comunale, nel quale sono stabiliti i requisiti dei soggetti partecipanti, sono individuati i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Il disciplinare è reso noto sul sito internet del Comune e vale quale avviso pubblico. Pertanto non può essere modificato dopo l'avvenuta pubblicazione.

6. In caso di manifestazioni promosse su istanza di associazioni, enti o soggetti diversi, le verifiche relative alla regolarità contributiva di cui all'art. 10 del presente regolamento vengono effettuate dall'organizzatore dell'evento che trasmette, entro il termine previsto dal disciplinare di cui al comma 5, l'elenco degli operatori partecipanti con indicazione della data di scadenza del documento di regolarità contributiva, che deve essere posteriore alla data di trasmissione di tale elenco da parte dell'organizzatore della manifestazione.

7. Ai partecipanti o all'organizzatore viene rilasciata la concessione di suolo pubblico valida per quella edizione.

8. Nell'ipotesi che le richieste di svolgimento delle manifestazioni si sovrappongano come date o come tipologia o che siano troppo ravvicinate o simili, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di scegliere la manifestazione da effettuare sulla base del maggior numero di manifestazioni pregresse organizzate dal richiedente o della migliore qualità e riuscita delle eventuali precedenti edizioni della manifestazione stessa.

9. In occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

- divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg;
- rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL;
- gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità deve essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione. In caso di manifestazione organizzata da associazioni, enti o soggetti diversi la trasmissione delle dichiarazioni di conformità è effettuata a cura di tali soggetti;
- disponibilità di estintori portatili di idonea capacità in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

ART. 32 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"

1. Ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale la SCIA per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato, per la fiera o posteggio isolato decadono:

- a. qualora sia contestata la violazione amministrativa per essere venuti meno i requisiti morali o professionali previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale;
- b. qualora l'attività non sia iniziata entro 180 giorni (centottanta) dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla presentazione della SCIA per l'attività di itinerante, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine e sulla quale l'amministrazione comunale si riserva la valutazione;
- c. qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 della legge regionale, intendendo per anno solare il periodo intercorrente tra il primo gennaio e il 31 dicembre.
- d. qualora la ditta non risulti iscritta nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività, ovvero:
 - in caso di malattia certificata comunicata preventivamente al Comune;
 - gravidanza e puerperio certificati comunicati preventivamente al Comune;
 - assistenza a figli minori con handicap gravi, come previsto dall'art. 33 della L. 104/1992 e dall'art. 42 del D. lgs. 151/2001, comunicata preventivamente al Comune;
 - successione *mortis causa* in corso di definizione comunicata preventivamente al Comune.
- e. qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lett. a) e b) della legge regionale, le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;
- f. decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all'articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione;
- g. decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione. Il termine iniziale dei centottanta giorni decorre dal giorno in cui l'avviso di accertamento notificato diviene titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure previste dall'art. 1, c. 792, della L. 160/19.

2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade, nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio precedente, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 della legge regionale. Nell'ipotesi che la durata della fiera, per ragioni straordinarie e contingibili, venga prorogata, le assenze effettuate nel periodo di proroga non saranno conteggiate.

3. Il titolare di titolo abilitativo e concessione di posteggio nelle fiere è considerato assente all'edizione della fiera di durata fino a due giorni qualora non abbia partecipato all'intera manifestazione. Nel caso di fiere di durata superiore a due giorni è considerato assente per l'edizione qualora sia stato assente per un numero di giorni superiore ad un terzo della durata della manifestazione.

4. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.

5. Il titolo abilitativo e la concessione di suolo pubblico, o la collocazione nella graduatoria del bando di assegnazione, decadono nell'ipotesi che la dichiarazione autocertificata resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal Comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

6. Nel caso in cui sia stato avviato un procedimento di decadenza per irregolarità contributiva, il cambio di titolarità del ramo d'azienda, in seguito a contratto di cessione o di affidamento in gestione ad altro soggetto, o la reintestazione del titolo, in seguito a risoluzione di precedente contratto, non estingue il procedimento avviato, i cui termini continuano a scorrere secondo le modalità indicate nella comunicazione di avvio.

ART. 33 – SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di commercio su area pubblica può essere sospesa per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, anche se ottenuti in forma discontinua, all'interno di ciascun anno solare.

2. Ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale non concorrono a formare il periodo massimo previsto dal comma 1 le sospensioni dell'attività delle imprese individuali a causa di:

- a. malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b. gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c. assistenza a figli minori con handicap gravi, come previsto dall'articolo 33 della L. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L. 151/2001 .

3. La mancata consegna della certificazione al Comune entro il termine previsto dalle precedenti lettere a) e b) non consente di poter giustificare le assenze. Qualora i periodi coperti dai certificati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non fossero trascorsi al momento della trasmissione, sebbene avvenuta oltre il decimo giorno dall'inizio della sospensione, saranno comunque giustificate le assenze effettuate a partire dalla data di inoltro fino alla data di scadenza del certificato.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 lett. b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

ART. 34 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 116 comma 5, della legge regionale in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, per un periodo compreso fra un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 20 (venti) giorni.

2. Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità:

- a. l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso purché superiore al 50% di quello dato in concessione;

b. il mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 26 del presente Regolamento;

c. l'esercizio della forma itinerante in divieto rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 27 del presente Regolamento;

d. il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale.

3. Ai sensi dell'articolo 8^{bis} della legge 24 Novembre 1981 n. 689 si ha reiterazione di una violazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, o anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri Comuni, sia regionali che extraregionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate, il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio comunale.

Art. 35 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.

2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.

3. In deroga alla previsione del comma 2 - in caso di soppressione, modifica o spostamento della sede di svolgimento, la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabili.

4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area, la nuova assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 14 del presente Regolamento.

5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'intero organico, la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato, fiera, fiera promozionale.

6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento nel piano delle aree che fa parte del presente Regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere un periodo di sperimentazione al fine di verificare la necessità, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori. Tale sperimentazione avviene mediante deliberazione di Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico.

7. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato, fiera, fiera promozionale o posteggio isolato può avere una durata massima di tre anni.

8. Le presenze effettuate alla spunta in aree mercatali durante la fase di sperimentazione non sono computate al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 17, comma 1, del presente regolamento.

ART. 36 - NON PROFESSIONISTI

1. Su richiesta di Associazioni/Enti o di iniziativa comunale possono essere effettuati mercatini dei non professionisti ai sensi dell'art. 40^{bis} della legge regionale. La concessione di suolo pubblico per tali mercatini è rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale.

2. La partecipazione ai mercatini di cui al comma precedente è riservata ai possessori di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato ai sensi della legge regionale e delle disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale, alla quale si demandano eventuali ulteriori disposizioni disciplinari.

3. Nei mercatini dei non professionisti non è consentita la vendita di prodotti alimentari.

4. Ai mercatini dei non professionisti non si applicano le disposizioni del presente regolamento.

ART. 37 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, chi viola le altre disposizioni del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7^{bis} del D. Lgs. 267/2000 s. m. i.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire, con Delibera di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/81, sanzioni amministrative diverse da quelle indicate al comma 1.

ART. 38 - ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per il rilascio di concessioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive diverse da quelle trattate dal presente regolamento, quali quelle relative alla rivendita della stampa quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali si applica quanto previsto dall'art. 55 della legge regionale.